

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA ANNO 2008

L'art. 1, comma 221 della Legge Finanziaria anno 2008, ha modificato l'art. 23 del DPR. 600/73 come segue (in grassetto sono indicate le variazioni apportate, mentre la parte riportata in corsivo è stata soppressa):

“...2. La ritenuta da operare è determinata: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico sono effettuate se il percipiente dichiara **annualmente** di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, **il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni** e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto (*anche per i periodi di imposta successivi*); b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituto nel biennio precedente; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17 dello stesso testo unico; e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito....”.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2008, al fine di usufruire delle detrazioni per carichi , ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a) del DPR. 600/73, il lavoratore dipendente deve;

- 1) **annualmente dichiarare** al sostituto d'imposta di aver diritto ad usufruire delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, indicando la percentuale di spettanza;
- 2) **comunicare il codice fiscale dei soggetti** per i quali richiede le detrazioni d'imposta.

Si evidenzia che in precedenza quando il lavoratore presentava l'istanza di richiesta delle detrazioni d'imposta al sostituto d'imposta, in assenza di variazioni, valeva automaticamente per gli anni successivi.